

Corte d'Appello di Trento - Sezione penale - Sentenza 12 giugno 2015 n. 185

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO

SEZIONE PENALE

composta dai signori magistrati:

Dott. CARMINE PAGLIUCA PRESIDENTE

D.ssa DANIELA GENALIZZI CONSIGLIERE

D.ssa ANNA MARIA CREAZZO CONSIGLIERE

ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente

SENTENZA

nei confronti di

KH.YU. nt. (...) residente in Aldeno (TN) via (...) (dom. det.)

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERA - NON COMPARSA

IMPUTATA

del reato p. e p. dall'art. 572 c.p. perché abitualmente maltrattava la figlia minore Fi.Je. da quando aveva due anni fino all'età di cinque anni con percosse minacce e ingiurie, in particolare:

- la colpiva con mestoli, calzascarpe, bastoncini cinesi quasi tutti i giorni, la pizzicava sul corpo o le attorcigliava i lobi delle orecchie (sit Fi.Ar. e Co.Fi.);
- nel marzo o aprile 2012 le diceva: "ti porto in Thailandia e fai là la puttana" (sit Fi.);
- nel giugno 2012 minacciava la bambina dicendole "ti butto giù dal balcone, ti faccio a pezzetti" (sit Fi.);
- nel luglio o agosto del 2011 poiché la bambina non voleva uscire dalla piscina di Termeno, la colpiva violentemente sulla testa, in faccia e sulle gambe per circa tre minuti mentre la bimba piangeva terrorizzata (sit Mo., Co. e Pa.); - nell'estate 2011, una domenica mattina, la colpiva ripetutamente con dei rami di piante facendola piangere per un non breve lasso temporale (sit. Be.Sa.); - presso la scuola materna di Aldeno nel settembre del 2011 urlava verso la figlia e le pizzicava violentemente i capezzoli per non aver indossato la canottiera (sit Mi.);

del reato p. e p. dall'art. 612, comma 2 cp perché all'interno della loro abitazione minacciava con un coltello alla gola il coniuge Fi.Ar. (querela + sit Fi.Da. e Ma.AL.);

APPELLANTI

L'imputato e il Pubblico Ministero avverso la sentenza del G.U.P. c/o il Tribunale di Trento n. 933/13 del 10/12/2013 che dichiarava la imputata colpevole del reato di abuso dei mezzi di correzione o disciplina preveduto dall'art. 571 c.p. così qualificata la imputazione ascritta e, con la diminuzione del rito prescelto, la condannava alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; pena sospesa e non menzione.

Assolveva la imputata dal reato di minacce, perché il fatto non sussiste.

Udita la relazione della causa fatta in Camera di Consiglio dal Consigliere D.ssa Daniela Genalizzi

Sentito il Procuratore Generale dr. Gi.Fo. che ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero e il rigetto dell'appello della difesa.

Sentito il difensore di fiducia avv. Ch.Sa., di Trento che chiede l'accoglimento dei motivi d'appello della difesa e della memoria depositata agli atti cui si riporta.

IN FATTO

Con sentenza in data 10/12/2013 del Gup del Tribunale di Rovereto, Kh.Yu. veniva ritenuta colpevole del reato di abuso di mezzi di correzione ai danni della figlioletta Fi.Je., così derubricato il reato di maltrattamenti originariamente contestato, e condannata alla pena di mesi due di reclusione con i doppi benefici di legge.

Veniva altresì assolta dal reato di minaccia grave (con un coltello) ai danni del marito perché il fatto non sussiste.

Il Gup, pur ritenendo pacifico sulla base delle deposizioni testimoniali che suffragavano appieno il contenuto della querela sporta dal marito, che l'imputata fosse una mamma decisamente manesca arrivando a percuotere la figlioletta (dai tre ai cinque anni) anche con oggetti contundenti, aveva, tuttavia, osservato che "la valutazione di maltrattamento è espressamente esclusa dal perito dottor Bi. che svolse perizia nelle forme dell'incidente probatorio", così come dalla perizia svolta in sede minorile che hanno concordemente concluso che l'imputata non è una madre maltrattante, tanto che la bambina che le era anche stata affidata in sede di separazione, non aveva riportato alcun disturbo post traumatico in ragione dagli atteggiamenti materni.

In particolare era risultato il grande affetto della minore nei confronti di entrambi i genitori.

Riteneva, quindi, il giudicante che potesse attribuirsi all'imputata esclusivamente un eccesso nell'uso dei mezzi di correzione, non potendo avere valore esimente la particolare concezione "pedagogica" di cui ella era portatrice essendo stata cresciuta in Thailandia con identici metodi.

Quanto al reato di minaccia grave col coltello in pregiudizio del marito, il giudice riteneva che il racconto del querelante non potesse ritenersi sufficientemente confortato da quello della sorella Fi.Da. dal momento che l'altra testimone presente, Ma.Al., aveva riferito solo di un litigio coniugale nulla accennando alla minaccia con il coltello.

Avverso la sentenza hanno proposto appello il Pubblico Ministero e la Difesa dell'imputata.

Il P.M. ha chiesto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata per entrambi i reati a lei originariamente contestati.

Erroneamente il giudice avrebbe inquadrato la condotta dell'imputata nel reato di abuso di mezzi di correzione quando anche per consolidata giurisprudenza l'utilizzo della violenza fisica non costituisce mezzo di correzione consentito e quindi è oggettivamente escluso dalla fattispecie di cui all'articolo 571 codice penale. Inoltre, il reato di maltrattamenti è punito a titolo di dolo generico e non intenzionale e quindi richiede la semplice consapevolezza di porre in essere condotte che generano sofferenza nella parte offesa, consapevolezza che l'imputata non poteva non avere visto che picchiava quasi quotidianamente la figlia. La perizia del dottor Bi. sarebbe stata poi travisata poiché il perito non aveva affatto escluso l'esistenza del reato, ma semmai solo un disturbo post traumatico da stress nella minore, valutazione che però l'appellante contestava, poiché l'iperattività e la tendenza a rifuggire dal pensiero rilevati nella bimba, che era arrivata ad affermare di essere lei cattiva e quindi di avere meritato le punizioni materne, erano chiari indici di un pesante disagio psicologico.

Quanto al reato di minaccia il giudice aveva travisato anche la testimonianza di Ma.Al. la quale nel verbale di sit del 7/5/2012, a distanza di quattro giorni dall'episodio, aveva testualmente dichiarato "... Mio zio chiamava mia zia ladra e questa improvvisamente prese un coltello da cucina puntando la lama del coltello verso il collo di mio zio dicendogli: tu stai attento a quello che dici...". La Difesa, con il proprio gravame, insisteva per il rigetto dell'appello del P.M. e per l'assoluzione della sua assistita dal reato di abuso di mezzi di correzione, perlomeno ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.

L'Accusa si fonderebbero su testimonianze scarsamente attendibili in quanto provenienti dal marito o suoi amici o parenti e comunque tardive rispetto ai fatti poiché intervenute a separazione dei coniugi Fi. già avviata. Inoltre, la querela di Fi.Ar. sarebbe all'evidenza inattendibile, quanto al reato di minacce, non ritenuto provato neppure dal Giudice di primo grado e, quanto ai maltrattamenti, perché smentito dalla deposizione della maestra della scuola materna di Je. e soprattutto dalla successiva decisione del giudice ordinario di affidare la bambina alla madre, sulla base di una perizia di ufficio che aveva escluso "dati indicativi della presenza di una disfunzionalità in merito alla capacità dei genitori di svolgere un ruolo genitoriale sufficientemente buono". In ogni caso difetterebbero nel caso di specie la reiterazione delle condotte vessatorie e la coscienza di sottoporre abitualmente la figlia a sofferenze fisiche e morali, il che trovava riscontro nello stato psichico di quest'ultima che non presentava esiti postraumatici e che, anzi, con il perito dott. Bi., aveva riferito delle sue fughe sotto il letto ed in garage "con apparente soddisfazione un po' divertita. In ogni caso senza alcuna traccia di paura".

Ma neppure sussisterebbe il reato di abuso di mezzi di correzione per il cui perfezionamento è necessario il rischio di una malattia nel corpo o nella mente, non verificatosi nel caso di specie, e piuttosto espressamente disatteso dal dott. Bi.

In subordine, in caso di condanna, si perorava la riduzione della pena al minimo edittale, previa concessione delle attenuanti generiche, la conferma della sospensione condizionale della pena e la concessione del beneficio della non menzione.

MOTIVAZIONE

Va preliminarmente affrontato il tema della esatta qualificazione giuridica dei fatti contestati al capo 1).

Ad avviso di questo Giudice deve ritenersi pacifico che l'imputata "fosse una mamma particolarmente manesca", come riconosciuto a chiare lettere anche dal Gup. Emerge, invero, in atti che la donna percuotesse molto frequentemente la figlioletta, che all'epoca aveva dai tre ai cinque anni, con sberle, pizzicotti, utilizzando anche mestoli da cucina, calzascarpe o altri oggetti che le capitavano a tiro, in contesti che palesavano la evidente sproporzione, se non la gratuità della punizione.

In tal senso, il marito ha reso nell'atto di denuncia - querela del 4/5/2012, un racconto (poi integrato nelle sit del 16/7/2012) della cui veridicità non vi è seria ragione di dubitare tenuto conto che esso interviene prima della separazione (anche solo di fatto fra i coniugi) e non è quindi ad essa strumentale (come adombrato dalla Difesa) e che in nessun atto o dichiarazione l'uomo enfatizza o implementa i fatti, assumendo semmai atteggiamenti concilianti (non si costituisce parte civile, rimette la querela, addiuvando alla fine ad una separazione consensuale accondiscendendo all'affido della minore alla madre).

Non altrettanto può dirsi dell'imputata che l'8/7/2012 rilascia un manoscritto ai c.c. di Aldeno in cui esprime la volontà di sporgere querela contro il marito che si limitava a fare la spesa senza darle i soldi "per me e la bambina per le piccole spese", salvo poi risultare che la stessa (priva di redditi propri) spendeva quasi 10 Euro al giorno al Lotto o al Gratta e Vinci (sit Me.Ce.). Le dichiarazioni del Fi. risultano, peraltro, suffragate da svariati testimoni estranei al suo entourage familiare.

Così Me.El., madre di un compagno di Je., ha dichiarato che, nel giugno 2011, solo perché Je. all'asilo, si era tolta la maglietta per il caldo, come altri bambini, la madre le aveva inferto dei pizzicotti sui capezzoli "molto decisi e forti", provocandone il pianto.

Be.Sa., vicina di casa, ha assistito ad un episodio in cui Je. veniva violentemente picchiata dalla madre con i tralci delle viti che la bambina aveva strappato: le urla della minore l'avevano spinto ad intervenire invitando la donna a cessare immediatamente quel comportamento perché diversamente avrebbe chiamato "Te".

Anche Co.Fi. riferiva di avere spesso visto l'imputata picchiare la figlia "con mestoli di legno, calzascarpe e altri oggetti" che addirittura per la violenza dei colpi si rompevano.

I coniugi Mo.Er. e Co.Mi. nell'estate 2011 avevano notato l'imputata che, a fronte della richiesta della figlia di rimanere ancora in piscina, iniziava "a colpirla con le mani in tutte le parti del corpo, ripetutamente e con violenza", in faccia, sulle gambe e la bambina piangeva terrorizzata. Li aveva molto inquietati la violenza delle botte che durarono circa tre minuti.

L'episodio viene riportato negli identici termini anche da Pa.Et., il quale ha ricordato la cattiveria di quelle percosse e la bimba che sembrava terrorizzata e quasi non capiva cosa le stesse succedendo", al punto che a lui venne un groppo alla gola.

Non deve ignorarsi che la stessa minore, sentita in incidente probatorio in data 19/9/2012 dal dott. Bi., ha confermato di essere stata picchiata dalla mamma perché faceva "la cattiva", precisando che la mamma usava la bacchetta per fare la minestra e i bastoncini per il riso e la colpiva "sulle spalle, il petto, le braccia, le gambe", che le faceva male e che lei allora scappava sotto il letto o nel garage con i cani.

La circostanza che il padre abbia tardato a segnalare i maltrattamenti ai danni della figlioletta, enfatizzata dalla Difesa a riprova della non veridicità degli stessi, trova nel caso di specie ampia spiegazione nella condizione di sudditanza psicologica dell'uomo nei confronti del coniuge, confermata anche dalle deposizioni dei testi. Il Fi., che ha dichiarato di essere stato pure lui picchiato dalla imputata, ha ammesso di essersi sempre sentito impotente di fronte ai suoi attacchi di ira, mostrandosi soprattutto preoccupato che la donna potesse e possa sottrargli definitivamente la figlia portandola in Thailandia.

Non giova alla Difesa la deposizione della maestra della scuola materna evidentemente riduttiva della realtà dei fatti dal momento che non solo ella mostra di non ricordare l'episodio dei pizzicotti ancorché verificatosi all'interno della scuola, ma lo riporta come unico pizzicotto senza aggettivazioni, mentre la Me. da cui lo apprese aveva riferito di plurimi pizzicotti ai capezzoli "molti decisi e forti". Non rileva ai fini invocati dalla Difesa neppure la riscontrata assenza in Je. di un disturbo posttraumatico da stress, non essendo richiesto per il perfezionamento della fattispecie l'accertamento di esiti pregiudizievoli o di malattia fisica o psichica che, se presenti, integrerebbero semmai l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 572 c.p. Non può al riguardo ignorarsi non solo che la bimba è stata esaminata in un periodo in cui la madre aveva verosimilmente (come del resto la stessa minore riferisce) cessato le condotte maltrattanti, ma che non può affatto escludersi la futura insorgenza nella bimba di disturbi connessi a tali infelici esperienze infantili, come sembrano preludere i rilevati processi di colpevolizzazione in chiave di forzata salvaguardia dell'immagine materia.

E' parimenti irrilevante la circostanza che la minore risulti affidata in sede di separazione alla imputata.

Innanzitutto non corrisponde al vero che ciò sia avvenuto sulla base di una ctu disposta in quel giudizio: basta prendere visione dell'elaborato (in atti) e soprattutto delle conclusioni per avere contezza della inequivoca preferenza accordata dall'esperto alla collocazione della bimba presso la casa paterna, tanto che il provvedimento presidenziale 17/5/2013 prevedeva l'affido congiunto, assegnando però al padre la casa coniugale, con possibilità per la madre di

trattenere presso di se la figlia tre notti la settimana, alternativamente a cavallo del week-end e infrasettimanalmente.

Solo successivamente, in data 26/11/2013, intervenne fra le parti un diverso accordo che prevedeva la stabile permanenza di Je. presso la madre, accordo che è stato verosimilmente omologato (il Gup e la Difesa lo danno per scontato), ma che certamente si discosta dai suggerimenti della Ctu che aveva posto in rilievo aspetti fortemente problematici della personalità dell'imputata (a sua volta bambina fortemente deprivata e oggetto di feroci maltrattamenti), suggerendole una psicoterapia individuale, e caldeggiando, per altro verso, la necessità di un recupero della figura paterna emergente come più equilibrata e rasserenante per Je. Quanto esposto induce a ritenere integrato il reato di cui all'art. 572 c.p., sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo.

Le percosse non erano episodiche, ma reiterate e turbavano i presenti per la loro cattiveria e brutalità, al punto che uno di loro (Be.Sa.) si sentì in dovere di intervenire.

La condotta materna era, inoltre, certamente sorretta dal dolo generico richiesto dalla fattispecie che non richiede la rappresentazione e la programmazione di una pluralità di condotte vessatorie, né tantomeno lo specifico intento di rendere insopportabile la vita al soggetto passivo (come motiva il Gup), ma solo la coscienza e la volontà di persistere in un'attività che provoca nella vittima sofferenza fisica e/o psichica, resa evidente nel caso di specie dai pianti disperati della bambina, oltre che dagli altrui richiami.

Non possono allora condividersi le motivazioni del Gup (e tanto meno quelle della Difesa che richiede addirittura l'assoluzione anche dal reato di abuso di mezzi di correzione) che, dopo aver dato per pacifica la condotta particolarmente manesca dell'imputata, l'ha però ritenuta sostenuta da una finalità educativa - correttiva, che non solo non trova riscontro, ma che con essa platealmente collide, posto che l'esigenza di salvaguardare la dignità del bambino esclude il ricorso a metodi educativi fondati sulla mortificazione della personalità e sulla punizione fisica. Il principio è stato reiteratamente affermato dalla Suprema Corte che nella sentenza n. 36564/2012 lo ha così esplicitato: "Giova al riguardo considerare che per il primato che il nostro ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti, le finalità di correzione - educazione del medesimo, che mirano in particolare a conseguire un risultato di armonico sviluppo della personalità, rendendola sensibile ai valori di pace, tolleranza, uguaglianza e solidale convivenza, non possono essere perseguite utilizzando un mezzo violento, che tali fini contraddice". Né diversi criteri possono essere adottati in relazione al particolare bagaglio socioculturale di cui è portatore l'agente, dal momento che in materia "vengono in gioco valori fondamentali dell'ordinamento (consacrati nei principi di cui agli artt. 2, 3, 30 e 32 Cost.), che fanno parte del visibile e consolidato patrimonio etico culturale della Nazione e del contesto sovranazionale in cui la stessa è inserita e, come tali, non sono suscettibili di deroghe di carattere soggettivo e non possono essere oggetto, da parte di chi vive e opera nel nostro territorio ed è quindi soggetto alla legge italiana, di valida eccezione di ignoranza scusabile" (sempre Cass. n. 36564/2012).

L'appello va accolto anche con riguardo al reato di minacce. La teste Ma., lungi dallo smentire, le peraltro concordi affermazioni della parte offesa e dell'altra teste presente, Fi.Da., aveva proprio ricordato che l'imputata aveva puntato alla gola dello zio un coltello (foglio 15) dicendogli "Tu stai attento a quello che dici", dopo che questi l'aveva apostrofata come "ladra" avendo trovato (così Fi.Ar. giustificava alla nipote l'epiteto) nel passaporto della moglie il suo libretto di assegni.

La teste aggiungeva che quello stesso pomeriggio l'imputata battendo la mano sul tavolo della cucina aveva detto al marito: "lo voglio i soldi, vendi un campo e voglio i soldi qua su questo tavolo".

Non può allora dubitarsi della valenza intimidatoria del gesto, aggravato dall'uso di un arma e quindi pienamente integrante la fattispecie di cui all'art. 612 comma 2 c.p., procedibile d'ufficio.

L'accoglimento dell'appello del P.M. assorbe i motivi agitati nel gravame dell'imputata.

I maltrattamenti si sono consumati prima della entrata in vigore della legge che ha innalzato i limiti edittali, sicché, concesse le attenuanti generiche in considerazione della difficile storia personale dell'imputata, stimasi equa la pena di mesi sei di reclusione (pb = anni 1, ridotta a mesi 8 ex art. 62 bis c.p., aumentata di mesi 1 per le minacce e ridotta per il rito).

L'accoglimento dell'appello del P.M. e la conseguente reiezione dell'appello della Difesa, comporta la condanna dell'imputata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Sussistono le condizioni per la concessione dei doppi benefici di legge.

P.Q.M.

Visto l'art. 599 c.p.p., in riforma della sentenza impugnata, ripristinata l'originaria configurazione delle accuse, dichiara l'imputata colpevole dei reati ascritti, unificati dal vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche, con la diminuzione del rito, la condanna alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Concede i doppi benefici di legge.

Fissa il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Trento il 15 maggio 2015.

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2015.